

SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

nella LEGGE n. 122 del 2010

SERVIZIO PER LA QUALITÀ
DEGLI ATTI NORMATIVI

*Ufficio per la fattibilità
amministrativa e per l'analisi
d'impatto degli atti in itinere*



**SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

nella LEGGE n. 122 del 2010

NOTA DI LETTURA

Non è infrequente oramai - al contrario, può dirsi fatto ricorrente - che provvedimenti legislativi volti a incidere sul tessuto economico o recanti 'manovre' finanziarie, annoverino al loro interno disposizioni di semplificazione, normativa o amministrativa.

Così è anche per il decreto-legge 31 maggio, n. 78, recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, convertito, con modificazioni, dalla **legge 30 luglio 2010, n. 122**.

Delle disposizioni di questa legge intersecanti in vario modo il tema della semplificazione, si presenta qui di seguito una sorta di censimento, di rapido inventario. Solo su un novero di disposizioni l'attenzione, pur nell'estrema sintesi, si sofferma maggiormente, per gli elementi di novità (ed anche i profili problematici emersi nella primissima applicazione) ad esse correlati.

In qualche misura incidente su una semplificazione, può dirsi la previsione - volta a dare maggiore efficienza a pagamenti e rimborsi di tributi a cittadini e utenti, da parte di enti e pubbliche amministrazioni - di un *servizio nazionale per pagamenti in carte elettroniche istituzionali* (inclusa la tessera sanitaria).

L'approntamento di tale servizio nazionale (oggetto dell'**articolo 4, commi 1-4**) è demandato a provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Una soglia numerica (pari rispettivamente a cinque e tre unità) per la composizione degli *organi di amministrazione e gli organi di controllo* nonché di revisione, è disposta *per tutti gli enti ed organismi pubblici*, dall'**articolo 6, comma 5**.

Tale riguardo interseca la tematica della semplificazione, se non altro perché l'adeguamento dell'organizzazione degli enti spetta a regolamenti governativi, i quali transitano (ai sensi dell'articolo 2, comma 635, della legge n. 244 del 2007) per la Commissione bicamerale per la semplificazione.

La competenza - consultiva - di questa Commissione parlamentare è andata attraendo a sé il procedimento 'taglia-enti' (nelle sue varie articolazioni e implicazioni, soppressive o riorganizzative): procedimento, può aggiungersi, oggetto di una stratificazione normativa in rapido torno di

tempo (articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133; indi interpretato e modificato dall'articolo 10-*bis* della legge n. 25 del 2010, di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009; quest'ultimo a sua volta interpretato dall'**articolo 7, comma 30** della legge n. 122 qui in esame, sì da ribadire in modo inequivoco che il 'taglia-enti' non si applica agli enti *non* ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, stilato dall'ISTAT).

Il medesimo articolo 7 dispone direttamente, in altri suoi commi, la soppressione ed incorporazione di alcuni enti ed organismi pubblici.

L'**articolo 43** autorizza la costituzione di "*zone a burocrazia zero*" nel Mezzogiorno.

La realizzazione di tali zone avviene necessariamente in aree "non soggette a vincolo" (non è data specificazione di quale tipo di vincoli si tratti, talché la disposizione parrebbe onnicomprensiva, con riferimento ai diversi livelli e strumenti di tutela del territorio).

La loro istituzione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

La semplificazione amministrativa, in tali zone, è data dal fatto che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto (ma rimangono esclusi quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica), se avviati su istanza di parte, si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento (ove un provvedimento espresso non sia adottato entro tale termine).

Tali provvedimenti sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo (che vi provvede, ove occorra, previa apposite conferenze di servizi, ai sensi della legge n. 241 del 1990).

L'adozione dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi avviati d'ufficio spetta del pari al Commissario (al quale affluiscono dati e documenti dall'amministrazione competente).

Ove la "zona a burocrazia zero" coincida con una "zona franca urbana", le risorse destinate a quest'ultima possono essere utilizzate dal Sindaco competente per la concessione di contributi diretti a sostegno delle nuove iniziative produttive nella zona a burocrazia zero.

Le zone franche urbane sono state previste dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), così come modificato dalla legge finanziaria successiva (articolo 2, comma 561, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire

l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale.

A tal fine, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo (con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009).

Con delibera CIPE n. 14 del 2009 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'11 luglio 2009) sono state individuate le zone franche urbane di Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Rossano, Lecce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera. Con la medesima delibera, sono state quantificate le risorse del Fondo attribuite a ciascuna zona.

A tale delibera fa espresso rinvio (va da sé, per le zone situate nel Mezzogiorno) il citato articolo 43 della legge n. 122 in esame.

In tema di semplificazione, peculiare rilievo assume, della legge qui esaminata, l'**articolo 49**.

Esso reca un triplice ordine di disposizioni, concernenti:

- la conferenza di servizi;
- la segnalazione certificata di inizio attività (di nuova istituzione);
- la riduzione degli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese.

Vale esaminare partitamente i tre aspetti.

Per quanto riguarda la *conferenza di servizi*, la sua disciplina (recata dalla legge n. 241 del 1990, peraltro rivisitata in questo dalla legge n. 15 del 2005 e dalla legge n. 69 del 2009) è modificata dall'articolo 49, **commi 1-4**, con l'intento di semplificare la procedura ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale.

Le modifiche così introdotte concernono, della conferenza di servizi, i seguenti riguardi:

- l'attivazione;
- il procedimento, specie in caso di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), autorizzazione integrata ambientale (AIA) (su tali strumenti di tutela, cfr. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128);
- la disciplina del dissenso;
- l'ambito di applicazione.

Per *l'attivazione*: essa è prevista come facoltativa (non più ricorrente "di regola"), per la conferenza di servizi cd. istruttoria, intesa cioè ad un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.

La conferenza di servizi cd. decisoria, sede di assunzione delle determinazioni, invece resta obbligatoria, dopo l'inutile esperimento della

procedura ordinaria. E' però facoltativa in caso di dissenso (ma sul punto, v. *infra*) di altra amministrazione in vario grado chiamata ad una co-determinazione (mediante intesa, concerto, nulla osta o assenso) nonché - si prevede ora - nei casi in cui sia consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente pur in assenza delle determinazioni delle altre amministrazioni competenti.

Queste le novelle recate dal **comma 1**.

Per il *procedimento*: è dettato un raccordo con le norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare: ove la richiesta di convocare la riunione della conferenza in una data diversa, giunga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale, la nuova data può essere stabilita nei quindici giorni successivi (anziché dieci).

Inoltre, i responsabili degli Sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia (ove costituiti) o i Comuni o la altre autorità competenti, concordano con i Sopsrintendenti territorialmente competenti un calendario delle riunioni almeno trimestrale (per conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati, resi dal Ministero per i beni e le attività culturali).

Quanto alle Soprintendenze, esse debbono devono esprimersi in maniera "definitiva" in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di loro competenza ai sensi del Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), nei casi di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica.

Queste le novelle recate dal **comma 2, lettere a) e b)**.

Ulteriori novelle investono il procedimento, ove sia coinvolta la tutela dell'ambiente.

Nei casi in cui si debba verificare la compatibilità ambientale, l'amministrazione competente può, onde rispettare i termini del procedimento (la sospensione del termine per l'adozione della decisione conclusiva può protrarsi per un massimo di novanta giorni), far eseguire "tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite" anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o da enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti o da istituti universitari.

I conseguenti oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ancora: ove l'intervento oggetto della conferenza di servizi già sia stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i risultati e prescrizioni acquisiti entro quel procedimento devono essere

utilizzati senza modificazioni ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora effettuata nella medesima sede - statale o regionale - competente ad effettuare la VAS.

(Solo) in caso di VIA statale, è introdotta la possibilità per l'amministrazione procedente - all'esito dei lavori della conferenza e in ogni caso scaduti i termini - di adire direttamente il Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006), il quale si pronuncia entro sessanta giorni (previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni).

In tutti gli altri casi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

E' introdotta, infine, la responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa (valevole anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato) per la mancata partecipazione alla conferenza di servizi o per la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, con diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.

I provvedimenti in materia di VIA, VAS, autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono gli unici esclusi dalla previsione - recata dal **comma 2, lettera e)** - secondo la quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

Sono espressamente inclusi, di contro, i procedimenti in cui siano coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela della salute, della pubblica incolumità, ambientale.

Queste le novelle recate dal **comma 2, lettere b-bis), c), d) ed e)**.

Per la disciplina del dissenso: l'obbligo di manifestare il dissenso nella conferenza di servizi (congruamente motivato, e recante le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso) è disposto anche per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute, della pubblica incolumità o ambientale (salvo l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri).

In caso di dissenso espresso da parte di amministrazioni preposte alla tutela sopra ricordate ovvero da una Regione o Provincia autonoma, la determinazione ultima spetta al Consiglio dei ministri.

E' soppressa pertanto la competenza decisionale della Conferenza Stato-Regioni (o della Conferenza unificata, se tra i soggetti del dissenso figurasse un ente locale).

Peraltro, il Consiglio dei ministri ora si pronuncia previa intesa con i soggetti (Regione, Provincia autonoma o ente locale) interessati.

Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può comunque essere adottata.

Il Consiglio dei ministri deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla rimessione ad esso della questione (precedentemente, il termine era di trenta giorni, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a sessanta).

Anche se il motivato dissenso sia espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la deliberazione è del Consiglio dei ministri (che la adotta, con la partecipazione del Presidente dell'ente interessato).

Le norme sulla conferenza di servizi sono iscritte tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione.

Queste le novelle recate dai **commi 3 e 4**.

Dell'articolo 49 in commento, sono le previsioni recate dai **commi 4-bis e 4-ter** ad aver avuto maggiore eco nel pubblico dibattito.

Esse introducono la *Segnalazione certificata di inizio attività* (cd. SCIA), sostituendo la previgente disciplina in materia di dichiarazione di inizio attività.

A tal fine, riscrivono l'articolo 19 della legge sul procedimento amministrativo, la legge n. 241 del 1990.

La nuova norma stabilisce, con formula onnicomprensiva, la sostituibilità di ogni "atto di autorizzazione" ovvero di ogni atto "comunque denominato, [...] il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi generali", con una segnalazione dell'interessato.

La segnalazione deve essere integrata da attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, nonché corredata dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

I pareri di enti sono sostituiti da autocertificazioni, salvo le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Il legislatore ha, contestualmente, specificato i casi in cui è esclusa l'applicazione della SCIA, ove cioè "sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali".

L'inapplicabilità della nuova disciplina di semplificazione è stata estesa, inoltre, agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa

nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ovvero attinenti attività economiche finanziarie.

Elemento connotante la SCIA è che, diversamente dalla DIA, l'attività oggetto della segnalazione possa essere iniziata a partire dalla data di presentazione della medesima all'amministrazione competente (senza cioè dover attendere la scadenza di alcun termine).

La precedente disciplina, di contro, subordinava l'inizio dei lavori al decorso di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione e richiedeva una successiva comunicazione dell'interessato al momento dell'avvio dei lavori.

Secondo la nuova disposizione, nel caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività e ordinare la rimozione degli effetti dannosi, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA.

Nella previgente normativa, l'intervento inibitorio della pubblica amministrazione era circoscritto al periodo dei trenta giorni successivi alla comunicazione dell'effettivo inizio dell'attività dichiarata.

Anche con la SCIA, peraltro, rimane salva la facoltà dell'amministrazione di concedere al privato un termine (comunque non inferiore a trenta giorni), per la conformazione della propria attività alla normativa vigente.

Decorso il termine per provvedere, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Non diversamente dalla DIA, è stata prevista la salvezza del potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela (ai sensi degli articoli 21 *quinquies* e 21 *nonies* della legge n. 241).

Riassumendo, la nuova disciplina consente la possibilità di avviare l'attività già dal momento della presentazione della segnalazione (laddove con la DIA ciò non poteva avvenire, prima del decorso di trenta giorni dalla prima dichiarazione); prescrive l'integrazione della segnalazione con le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione; prevede la sostituzione dei pareri di enti con autocertificazioni, salvo le verifiche successive degli enti; stabilisce in capo all'amministrazione un termine di sessanta giorni per effettuare le verifiche ed eventualmente arrestare lo svolgimento dei lavori; limita l'intervento

pubblico successivo ai sessanta giorni, soltanto ai casi di gravi danni per l'interesse pubblico (pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale) e comunque "previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente."

La *ratio* che ha animato l'intervento legislativo risiede nella semplificazione dello svolgimento di attività produttive, garantendo all'interessato l'avvio dell'attività subito dopo aver autocertificato il possesso degli obiettivi e dei presupposti.

La dichiarazione o attestazione non veridica è espressamente sanzionata penalmente.

I maggiori dubbi interpretativi (su materia che è, dalle nuove disposizioni, interamente attribuita alla competenza del giudice amministrativo) emersi nella prima applicazione, riguardano peraltro i lavori e le attività che possono costituire oggetto della nuova segnalazione certificata.

Se, da una parte, la nuova norma stabilisce espressamente che la "segnalazione certificata di inizio attività" sostituisce direttamente, ovunque ricorrano (nella normativa così statale come regionale), le espressioni "dichiarazione di inizio attività" e "DIA", d'altra parte non esplicita i rapporti con quanto previsto in tema di DIA nel d.P.R. n. 380 del 2001 (è il Testo unico delle norme in materia edilizia) né attua alcun raccordo con le previsioni di questo.

L'interrogativo verte allora sull'applicabilità o meno della SCIA alla materia edilizia.

Dalla formulazione della norma può ricavarsene l'applicabilità agli interventi soggetti a mero accertamento di requisiti (casi di attività vincolata). Sono invece escluse le ipotesi di attività la cui autorizzazione presupponga un giudizio discrezionale da parte dell'organo di controllo.

Nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, tuttavia, la predetta distinzione non sempre è di facile individuazione: possono, infatti, esservi casi in cui l'emanazione di un atto autorizzatorio prescinda da valutazioni di carattere discrezionale da parte dell'autorità pubblica, a fronte di ulteriori ipotesi in cui l'esercizio dell'attività discrezionale può emergere sotto altri profili.

Ciò evidenzia la difficoltà di giungere ad un giudizio di esclusione di qualsivoglia forma di discrezionalità amministrativa o tecnica, se non sulla scorta dell'analisi di ogni singola norma. Non essendo possibile escludere *a priori* l'esercizio di valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione,

ne consegue la difficoltà di affermare con certezza la generale applicabilità della SCIA alla materia edilizia ed urbanistica.

Sembra, ad ogni modo, che la SCIA non sia applicabile alle nuove costruzioni soggette a permesso di costruire ed agli interventi minori, per i quali vige l'attività libera.

Dalla formulazione della norma e da una lettura che tiene conto della sistemazione della nuova norma, può comunque dedursi che la SCIA sostituisca la DIA e non il permesso di costruire, per il cui rilascio permangono sempre profili sulla cui base sono esercitabili poteri discrezionali da parte dell'organo di controllo.

In effetti, nel tempo di primissima applicazione è emersa da parte governativa l'indicazione che la Scia sia applicabile anche all'edilizia, ad eccezione delle nuove costruzioni soggette a permesso di costruire e degli interventi minori per i quali vige l'attività libera (avverso altro orientamento, pure prospettato, per l'applicabilità della SCIA soltanto agli interventi edilizi legati all'avvio di nuove attività d'impresa, la disposizione facendo riferimento all'"esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale").

Sempre in relazione alla materia dell'edilizia, un ulteriore problema riguarda la sostituibilità della SCIA alla precedente disciplina della cd. super DIA prevista per le ristrutturazioni con modifiche, ovvero nel caso di nuove costruzioni regolate da piani particolareggiati di dettaglio e non soggette a vincoli. Il dubbio emerge dal fatto che, sebbene il procedimento relativo alla super DIA ricalchi quello previsto per la DIA, sul piano sostanziale la prima è, invece, equiparata al permesso di costruire, il cui rilascio è incompatibile con il nuovo procedimento e non parrebbe, quindi, sostituibile dalla SCIA. E' da ritenere, anche in tal caso, che l'ambito di applicazione della SCIA sia il medesimo della DIA, senza poter sconfinare in quello di altri titoli abilitativi (quali la cd. super DIA)

Questo vale anche per altri riguardi, non esplicitati dalla norma, quali, ad esempio, i casi di manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture nel caso di beni vincolati. Non essendo la SCIA applicabile a questa specifica fattispecie, poiché ciò è escluso specificamente dalla legge, residuerebbe la sola possibilità di richiedere il rilascio del permesso di costruire.

Più in generale, è a notare che il duplice profilo - generalità della norma; assenza di suo coordinamento con il testo unico di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 - ha fatto sì gli uffici edilizia privata dei Comuni abbiano proposto, nell'incertezza, interpretazioni non sempre omogenee (talché alcuni Comuni hanno ritenuto la nuova normativa inapplicabile alla materia edilizia, considerandola circoscritta alle sole attività produttive ed al

commercio; altri hanno dichiarato di accettare le SCIA, mantenendo comunque salva, nell'incertezza, l'applicazione della 'vecchia' DIA ed aprendo la strada ad un 'doppio regime' in materia di edilizia; altri ancora hanno mostrato di orientarsi verso l'aggiornamento della modulistica sì da rifiutare, dall'entrata in vigore della nuovo regime, le DIA).

Le indicazioni fornite dal Governo dovrebbero condurre al superamento di queste diversità di interpretazione, sì da far valere la sostituzione della SCIA alla DIA (e solo a questa, in senso stretto).

Ancora, l'entrata in vigore della nuova normativa ha sollevato alcuni dubbi in relazione al riparto di competenze Stato-Regioni. In particolare, le Regioni a statuto speciale hanno rivendicato la loro competenza esclusiva in materia edilizia. Quanto alle Regioni a statuto ordinario, un elemento problematico potrebbe in porsi con riferimento ad alcune delle materie di competenza concorrente (ad es. "governo del territorio") elencate dall'articolo 117 della Costituzione. Per ovviare a tale riguardo, la disposizione riconduce espressamente la SCIA alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera e), della Costituzione (materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato), e sancisce che essa pertiene a livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma 2 (anch'essa materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato). E' così affrontato il problema del rapporto con la disciplina della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa regionale. Difatti la disposizione in esame stabilisce che la disciplina sulla SCIA sostituisca direttamente quella della DIA recata da ogni normativa statale e regionale.

Quanto alla competenza regionale ad estendere l'ambito della DIA alternativa al permesso di costruire (*ex* articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001), essa non è scalfita dalla nuova disciplina (la SCIA qui rimanendo non applicabile).

Dell'articolo 49 della legge in esame, sono in ultimo da rammentare i **commi 4-quater e 4-quinquies**, in tema di *riduzione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese*.

A tal fine, è autorizzato il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione (da emanarsi entro dodici mesi).

I regolamenti governativi debbono muovere secondo i seguenti criteri: proporzionalità degli adempimenti in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività; eliminazione di quelli non necessari; estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte delle Agenzie delle imprese (di cui all'articolo 38, comma 4, del

decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133); informatizzazione degli adempimenti; soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese, per le attività già oggetto di certificazione ISO o equivalente; coordinamento dei controlli, onde evitare duplicazioni.

L'acronimo ISO sta per *International Organization for Standardization*, con sede a Ginevra, le cui norme per standardizzare lo scambio di beni e servizi sono il riferimento, riconosciuto a livello mondiale, per la certificazione del sistema di gestione per la qualità delle organizzazioni di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni.

Su tale materia, l'articolo 21 del disegno di legge A.S. n. 2243 prevede delega legislativa al Governo per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee e internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sull'affidabilità e sulla correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.

XVI legislatura, fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito internet del Senato)

n. 1

I temi della qualità della regolamentazione. Riepilogo della XV legislatura (maggio 2008)

n. 2

La semplificazione normativa (maggio 2008; nuova ed. giugno 2008)

n. 3

Stato di avanzamento del 'taglia-leggi' (giugno 2008; in collaborazione con l'Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei deputati)

n. 4

Tagliar leggi con decreto-legge (giugno 2008)

n. 5

Analisi di impatto della regolamentazione. Là dove funziona: il Regno Unito (luglio 2008)

n. 6

Ancora sul Regno Unito: un codice per i regolatori (luglio 2008; in collaborazione con il Servizio Studi)

n. 7

Stato-Regioni e qualità della regolamentazione (settembre 2008; in collaborazione con l'Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei deputati)

n. 8

Novità in tema di analisi tecnico-normativa (settembre 2008)

n. 9

La semplificazione nella legge n. 133 del 2008 (ottobre 2008)

n. 10

Semplificazione e pubblica amministrazione nel disegno di legge A.S. n. 1082 (ottobre 2008)

n. 11

Riflessioni della Corte dei Conti sulla semplificazione (novembre 2008)

n. 12

Novità in tema di analisi di impatto della regolamentazione (novembre 2008)

n. 13

AIR entro un'Autorità indipendente: energia elettrica e gas (dicembre 2008)

n. 14

Ancora un decreto-legge per abrogare leggi (dicembre 2008)

n. 15

Su un profilo dell'abrogazione collettiva di fonti disposta dal decreto-legge n. 200 del 2008 (febbraio 2009)

n. 16

Stato di avanzamento del 'taglia-leggi' ex legge n. 246 del 2005 (difesa; interno; politiche agricole) (febbraio 2009)

n. 17

Valutare le politiche pubbliche. Spagna: un'agenzia (marzo 2009)

n. 18

Valutare le politiche pubbliche. Francia: rilancio del Parlamento? (marzo 2009)

XVI legislatura, fascicoli pubblicati (*disponibili anche sul sito internet del Senato*)
(*SEGUE DALLA TERZA DI COPERTINA*)

n. 19

Valutare le politiche pubbliche. Italia: indicazioni da un'iniziativa delle Presidenze di Senato, Camera, CNEL, su: "Il Lavoro che cambia" (marzo 2009)

n. 20

Semplificazione: frammenti bibliografici (2005-2008) (aprile 2009)

n. 21

Istruttoria degli atti normativi entro il Governo (aprile 2009)

n. 22

AIR: un'applicazione, a cura di un dipartimento universitario (su: concessioni di demanio marittimo ad uso turistico balneare) (maggio 2009)

n. 23

Qualità della normazione ed ordinamenti regionali (maggio 2009)

n. 24

Semplificazione e pubblica amministrazione nella legge n. 69 del 2009 (giugno 2009)

n. 25

Costituzionalisti a Parlamento (sul 'taglia-leggi') (luglio 2009)

n. 26

Sullo schema di decreto legislativo 'salva-leggi': cenni introduttivi (ottobre 2009)

n. 27

Sul procedimento 'taglia-enti': cenni introduttivi (novembre 2009)

n. 28

Enti di ricerca: tra riordino e 'taglia-enti' (novembre 2009)

n. 29

Decreto legislativo 'salva-leggi': raffronto con il parere della Commissione bicamerale per la semplificazione (dicembre 2009)

n. 30

Codificazioni in corso: ordinamento militare e attività agricola (febbraio 2010)

n. 31

Riassetto normativo, codificazione, delegificazione (marzo 2010)

n. 32

Valutare le politiche pubbliche. Gli sviluppi in Francia (aprile 2010)

n. 33

Ancora in tema di codificazione. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di codice dell'attività agricola (maggio 2010)

n. 34

Semplificazione e pubblica amministrazione nel disegno di legge A.S. n. 2243 (giugno 2010)

n. 35

Il codice del processo amministrativo: cenni introduttivi (luglio 2010)

n. 36

Semplificazione e pubblica amministrazione nella legge n. 122 del 2010 (settembre 2010)